



FLC CGIL | federazione lavoratori
della conoscenza

Sindacato Provinciale
Via Giotto Ciardi 8 - 57121 LIVORNO

email: livorno@flcgil.it

tel. 0586- 228432
fax 0586-228431

LIVORNO

Notis News n°16

6 Novembre 2016

Pag. 17

SOMMARIO

1. RINNOVO CCNL, MOBILITA' E CHIAMATA DIRETTA: INCONTRO MIUR-SINDACATI SCUOLA
2. RICONOSCIMENTO ABILITAZIONI E SPECIALIZZAZIONI ESTERE: IL MIUR CONFERMA LE PROCEDURE
3. LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PER IL PERSONALE ATA CHE HA AVUTO LA CONFERMA IN RUOLO
4. LA FORMAZIONE DEI DOCENTI E' REGOLATA DALLA LEGGE E DAI CONTRATTI
5. VALUTAZIONE DELLE SCUOLE: L'INVALSI SELEZIONA ESPERTI PER I NUCLEI ESTERNI. PROCEDURA OPACA E DISCUTIBILE
6. SPERIMENTAZIONE PERCORSI QUADRIENNALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: MINISTERO IN FUGA
7. INFORMATIVA AL MIUR SU PAGAMENTO SUPPLENZE, BONUS, CARTA DOCENTI
8. PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE), LA SCADENZA PER PRESENTARE LE DOMANDE PER IL 2017
9. PRECARI SCUOLA: L'USR TOSCANA INTERVENGA SU NOMINE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO
10. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: LE FAQ DEL MIUR
11. CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO: TRE PUNTI CENTRALI PER CONTRASTARE LA LEGGE 107/15

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

1 Rinnovo Ccnl, mobilità e chiamata diretta: incontro Miur-sindacati scuola

Le proposte Miur per avviare i tavoli di confronto su atto di indirizzo per il rinnovo del Ccnl, mobilità e chiamata per competenze. Nella finanziaria conferme a metà: stabilizzazione di 25.000 posti docenti nel diritto, finanziamento delle deleghe. Saltano assunzioni straordinarie Ata e assistenti tecnici nel primo ciclo. Le misure urgenti nelle zone colpite dal terremoto.

03/11/2016

La comunicazione del MIUR

Il Miur avvierà i tavoli di confronto sull'atto di indirizzo per il rinnovo del Ccnl, sulla mobilità 2017/2018, sulla chiamata diretta dei docenti, sull'attuazione delle 9 deleghe previste dalla

legge 107/15 e sulla modulazione dei 25.000 posti docenti stabilizzati nell'organico di diritto: sono questi i **principali impegni annunciati il 2 novembre 2016**, dalla **Ministra Stefania Giannini**, nel corso del **confronto con i sindacati scuola**.

Il commento di Domenico Pantaleo

Gli **stanziamenti per la scuola** sono circa 900 milioni di euro a regime, di cui 500 finalizzati all'attuazione delle deleghe. Dunque, gran parte di questi stanziamenti potranno tramutarsi in ulteriori posti di organico per l'attuazione delle deleghe con particolare riferimento alla scuola dell'infanzia (0-6) e alla delega sul riordino dell'istruzione professionale.

Sul **rinnovo dei contratti** gli stanziamenti previsti ammontano a 1,9 miliardi di euro, ma al momento non si sa quanto afferisce a scuola, università e ricerca e quanto afferisca alla stabilizzazione dei precari nelle pubbliche amministrazioni (no docenti).

Restano fuori dal "pacchetto scuola" le **assunzioni straordinarie per il personale Ata** e l'istituzione della figura di **assistente tecnico nella scuola del primo ciclo**.

Hanno fatto parte dell'informativa, anche su sollecitazione delle stesse organizzazioni sindacali, i **provvedimenti** che stanno per essere varati con procedura d'urgenza a favore delle scuole e del personale in servizio nelle zone colpite dal **terremoto**.

La nostra posizione

Aree colpite dal sisma

Positivo l'impegno del Miur ad emanare con la massima urgenza provvedimenti ad hoc per rendere meno drammatico il disagio che stanno affrontando e affronteranno ancora per molto tempo studenti, famiglie e lavoratori nelle zone colpite dal terremoto. Le nostre richieste sono mirate ad assicurare prioritariamente il diritto allo studio degli studenti, attraverso misure che prevedano la massima flessibilità nella formazione delle classi, nell'istituzione dei posti in deroga di docenti e Ata, riducendo al massimo il disagio di tutto il personale che è impossibilitato a recarsi al lavoro a causa dei danni subiti dalla scuola di servizio o dalla propria abitazione.

Atto di indirizzo per il rinnovo del Ccnl scuola e dell'area V

È necessario stanziare finanziamenti adeguati per rinnovare il Ccnl di docenti, dirigenti e Ata. Gli attuali stanziamenti, che sono ben lungi dal dare dignità al lavoro e alle professionalità degli operatori scolastici, debbono essere cospicuamente aumentati. Se le poste in bilancio non verranno profondamente modificate, gli aumenti medi si attesteranno sui 50/60 euro lordi al mese. Ciò significa che per i livelli iniziali e per i profili Ata gli aumenti si fermeranno in media a 10/20 euro mensili a regime nel triennio. Un fatto inaccettabile dopo quasi otto anni di blocco a fronte di un aumento di carichi di lavoro per tutti i profili.

È indispensabile riportare nell'alveo del contratto tutto ciò che le leggi (107/15 e Brunetta) hanno sottratto alla contrattazione: organizzazione del lavoro, bonus, assegnazione dei docenti alle scuole, mobilità professionale Ata, valutazione dei dirigenti, formazione del personale.

Il Mof va ripristinato nella sua interezza.

Adeguatezza delle risorse, esigibilità della contrattazione e certezza delle regole sono presupposti fondamentali per riannodare i fili spezzati del confronto negoziale.

Legge di stabilità 2017

Bene la conferma della stabilizzazione di circa 25.000 posti docenti ricondotti dall'organico di fatto a quello di diritto, ma la misura è comunque insufficiente a fronte delle esigenze manifestate dalla scuola e dal Paese per innalzare la qualità del servizio e ridurre il divario esistente tra nord e sud.

Diffusione della scuola dell'infanzia, riduzione del numero degli alunni per classe sono solo alcune delle misure che debbono trovare posto nel "pacchetto scuola". Grave, inoltre, la mancanza di alcuni interventi sugli Ata come il superamento delle norme sul contenimento/blocco della sostituzione dei colleghi assenti, il ripristino dei 2.020 posti Ata tagliati dalla legge di stabilità 2015, il piano straordinario di assunzioni e l'istituzione della figura di assistente tecnico nella scuola del primo ciclo. Queste ultime mancate misure sono ancora più gravi dal momento che esse erano state annunciate con enfasi dalla stessa Ministra Giannini in [occasione dell'incontro del 10 ottobre 2016](#).

In questo quadro l'attuazione delle deleghe, soprattutto se ci si deve proporre di puntare allo sviluppo in tutto il Paese della scuola dell'infanzia, merita di ben più sostenuti stanziamenti finanziari.

Mobilità 2017/2018

Innanzitutto vanno rifatte le [operazioni di mobilità 2016/2017](#), visto il permanere delle iniquità e degli errori causati da una erronea applicazione del Ccni e da procedure informatiche fallaci. La ripresa del confronto è un fatto positivo, ma deve avere come presupposti il superamento di tutte le negatività imposte dalla legge 107/15 e la piena tutela di tutti i lavoratori.

Assegnazione dei docenti dagli ambiti alle scuole

È necessario ripristinare la piena negoziabilità delle regole per assegnare i docenti dagli ambiti alle scuole. Nessuna discrezionalità va rimessa nelle mani della dirigenza scolastica. La triennialità dell'incarico deve essere superato. Inoltre, bisogna prendere atto del fallimento degli interventi unilaterali, portatori di conflittualità e ingiustizie diffuse.

Con l'occasione abbiamo posto alla discussione altri argomenti per ricordare all'amministrazione di mantenere fede agli impegni presi segnatamente su:

Dsga Emanazione bando di concorso ordinario e riservato. Per quest'ultimo abbiamo rivendicato, come da Ccnl, un canale riservato per quei colleghi assistenti amministrativi che da anni svolgono le funzioni di Dsga.

Bonus. Inaccettabile il [ritardo nell'accreditamento dei fondi alle scuole](#). Il Ccnl prevede la data del 31 agosto quale termine per il pagamento delle prestazioni svolte dal personale. Non tolleremo ulteriori ritardi.

Le risposte conclusive del Miur

A fine incontro il Miur ha ribadito che non sono ipotizzabili modifiche al testo della **legge 107/15** anche se in sede di confronto si possono superare alcune rigidità presenti nella legge. Vedi il caso della **mobilità**. Il prossimo CCNI non sarà condizionato dai tanti paletti imposti, lo scorso anno, dalla legge 107/2015. **Sul personale Ata la partita non è persa.** Gli spazi da agire sono due: la presentazione di emendamenti specifici, durante l'iter parlamentare di approvazione della legge, al fine di superare le attuali limitazioni sulla sostituzione degli assenti e l'inserimento di un piano di assunzioni straordinario Ata, all'interno del piano di stabilizzazione per i precari della pubblica amministrazione.

L'**accreditamento dei soldi del bonus alle scuole** è fermo in attesa di acquisire il parere dell'avvocatura dello Stato. Essa è stata coinvolta, dal momento che sulla materia pendono ricorsi giurisdizionali presentati di vario genere con la messa in discussione dei criteri di distribuzione del bonus.

Nessuna risposta abbiamo avuto sulla nostra richiesta di ricondurre al tavolo contrattuale la **valutazione dei dirigenti scolastici**.

Il confronto sulle materie oggetto dell'incontro avrà ad oggetto il **contratto mobilità 2017/2018** e partirà dalla settimana che va dal 7 novembre. A seguire il Miur fisserà ulteriori date al fine di discutere degli **altri argomenti** che sono stati dibattuti durante l'incontro.

Per il nostro giudizio politico sull'incontro rimandiamo alle conclusioni del [comunicato stampa](#) del segretario generale della FLC CGIL Domenico Pantaleo: *"Su questi punti misureremo nel concreto la volontà del Governo di passare dalle dichiarazioni di principio ai fatti. È evidente anche dall'esito dell'incontro che per risolvere le molte criticità e emergenze nelle scuole il Governo e il Parlamento devono cambiare la pessima legge 107/15. Riteniamo fondamentale accompagnare il confronto con iniziative di mobilitazione della categoria a partire dai rinnovi dei contratti"*.

2 Riconoscimento abilitazioni e specializzazioni estere: il MIUR conferma le procedure

Il riconoscimento è soggetto ad una verifica della corrispondenza con i percorsi previsti in Italia.

04/11/2016

Il **MIUR** ha pubblicato lo scorso 3 novembre una [nota di chiarimento](#) sul riconoscimento dei titoli di abilitazione esteri per l'insegnamento.

La nota ribadisce che il riconoscimento dei titoli è soggetto alle procedure di legge e che **nessun titolo conseguito all'estero è utilizzabile senza il predetto riconoscimento.**

Per il riconoscimento dei titoli di **abilitazione/idoneità** alla professione docente e di **specializzazione per il sostegno**, conseguiti fuori dall'Italia la procedura è stabilita dal [Decreto legislativo 206/07](#) (per i paesi comunitari) e dal [DPR 394/99](#) (per i paesi non comunitari) e successive modificazioni.

Responsabile della procedura è il Ministero dell'Istruzione che provvede, qualora sussistano le condizioni, al rilascio di un Decreto di riconoscimento che sarà anche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

La **procedura è particolarmente complessa**, dura 4 mesi e verifica la corrispondenza dei percorsi formativi esteri con quelli previsti in Italia e può prevedere misure compensative nel caso di insufficiente corrispondenza con il titolo italiano.

Tutte le informazioni e la documentazione sono disponibili sul sito del MIUR a questo [indirizzo](#).

Prima di accedere ad una abilitazione all'estero è bene consultare il sito del MIUR per conoscere i riferimenti imprescindibili che una abilitazione deve avere per il successivo riconoscimento in Italia e nello stesso tempo è bene chiedere all'istituzione che bandisce le abilitazioni garanzia scritta di congruità con la legislazione italiana.

3 La ricostruzione di carriera per il personale ATA che ha avuto la conferma in ruolo

La domanda si presenta alla scuola di servizio dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno.

04/11/2016

Il personale ATA assunto a tempo indeterminato nel 2016/2017, dopo aver effettuato i normali adempimenti - documenti di rito, dichiarazione dei servizi, dichiarazione dei servizi prestati, computo/riunione/riscatto/ricongiunzione dei servizi/periodi ai fini pensionistici, riconoscimento dei servizi /periodi ai fini del TFR, eventuale richiesta di adesione alla previdenza integrativa complementare ([Fondo Espero](#)) - una volta superato il periodo di prova (che varia a seconda dei profili), dovrà presentare la domanda per la ricostruzione della carriera.

Di seguito alcune indicazioni utili.

A cosa serve la ricostruzione di carriera

La ricostruzione di carriera consente di far valere, ai fini dell'inquadramento negli scaglioni retributivi (gradoni), i servizi ([vedi paragrafo specifico](#)) svolti precedentemente all'assunzione. Per il personale della scuola il sistema di progressione economica è articolato in **gradoni di anzianità**: 0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35 e oltre ([vedi tabella](#)).

Quando si presenta la domanda

La domanda riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera avviene su istanza del lavoratore interessato e può essere presentata una volta superato il periodo di prova. La [legge 107/15 \(comma 209\)](#) ha previsto che le domande vadano presentate **dal 1 settembre al 31 dicembre** di ogni anno.

Come si presenta la domanda

Alla domanda, in carta semplice, indirizzata al dirigente scolastico della scuola di titolarità (o di servizio, se diversa), si allega l'autocertificazione dei servizi valutabili per i quali si chiede il riconoscimento. La dichiarazione è sostitutiva delle relative certificazioni (ai sensi del [DPR n. 445/00](#)). Si tratta sostanzialmente di riportare, per i servizi validi ai fini della carriera, quanto già dichiarato nella dichiarazione dei servizi e dei titoli presentata all'atto dell'assunzione.

Non si allegano più i certificati di servizio in quanto, a decorrere dal 1 gennaio 2012, non possono più essere rilasciati dalle istituzioni scolastiche (e pubbliche in generale) ai sensi dell'art. 15 della [legge 183 del 12 novembre 2011 \(Dematerializzazione\)](#). Se il dipendente è comunque in possesso di certificati (*acquisiti prima del 2012*) conviene consegnarli per la predisposizione corretta della pratica di ricostruzione.

La scuola, per poter emettere il provvedimento di riconoscimento dei servizi e benefici in carriera, ha bisogno dei seguenti documenti:

istanza documentata del dipendente, nei termini della prescrizione decennale;

registrazione del contratto individuale di lavoro da parte della Ragioneria territoriale dello Stato;
adozione dell'atto di conferma da parte del dirigente scolastico.

Quali sono i servizi valutabili per il personale ATA

Trattandosi di questione particolarmente complessa e legata a normative più volte modificate, elenchiamo di seguito le principali casistiche. Sono riconoscibili al personale ATA:

- i servizi prestati nelle scuole statali (educandati, convitti, accademie e conservatori),
- i servizi non di ruolo Ata in scuole statali italiane e negli istituti di cultura all'estero con nomina MAE
- servizi di ruolo prestato dal personale statale ATA in carriera inferiore
- i servizi non di ruolo prestati in qualità di docente ed educatore.

Restano esclusi i servizi prestati nelle scuole non statali, nelle università e alle dipendenze degli Enti locali.

I servizi del personale Ata vengono riconosciuti per i periodi effettivamente prestati e quindi, a differenza dei docenti, si considerano i periodi di servizio anche brevi. Il servizio prestato anteriormente all'assunzione in ruolo è valutabile dalla data di decorrenza economica dell'assunzione in ruolo.

Vista la complessità della materia è opportuno rivolgersi alla FLC CGIL [territoriale](#) per la consulenza.

Trattamento giuridico ed economico

Il trattamento economico base del personale Ata è stabilito dal CCNL, che prevede una progressione stipendiale legata all'anzianità di servizio. Il contratto in vigore è quello 2006/2009, poiché è stato bloccato per 7 anni. Il blocco ha comportato il congelamento salari, il blocco della mobilità verticale e il congelamento dell'indennità di vacanza contrattuale.

Stipendio lordo mensile dal 1 luglio 2010

	Collaboratore scolastico	Addetto alle aziende agrarie	Assistenti (1) amministrativi	Direttori dei servizi generali ed amministrativi
da 0 a 2	1.251,32	1.283,38	1.401,78	1.853,23
da 9 a 14	1.362,89	1.393,70	1.544,70	2.072,73
da 15 a 20	1.444,48	1.475,29	1.650,45	2.266,40
da 21 a 27	1.524,83	1.558,15	1.756,84	2.473,58
da 28 a 34	1.585,43	1.616,82	1.832,60	2.686,47
da 35	1.627,91	1.660,65	1.890,66	2.893,54

anche per i profili di Assistente tecnico, Cuoco, Infermiere e Guardarobiere

Allo stipendio si aggiunge, per 12 mensilità, il Compenso individuale accessorio (CIA) per le aree A e B e l'indennità di amministrazione per i DSGA.

Compenso individuale accessorio (CIA)	
Area A	58,50
Area B	64,50
Indennità di amministrazione fissa	
145,83	

4 La formazione dei docenti è regolata dalla legge e dai contratti

Le cose da fare in questa fase. Le indicazioni della FLC CGIL.

03/11/2016

Il Ministero dell'Istruzione, dopo un'anticipazione fornita con la [nota 2915 del 15 settembre 2016](#) pubblicata sul sito con [nostra descrizione e commento](#), ha presentato il 3 ottobre 2016 il

“**Piano Nazionale per la Formazione**” che a breve, dovrebbe essere adottato con un apposito **decreto ministeriale**, in applicazione del comma 124 della [legge 107/15](#).

Il “Piano Nazionale per la Formazione” **definisce un quadro strategico e operativo** per lo sviluppo professionale del personale della scuola mediante **l’indicazione di priorità nazionali (sono otto)** per il **triennio 2016-2019** a partire dal corrente anno scolastico 2016/2017.

Se le **priorità formative** individuate sono condivisibili e corrispondenti alle reali esigenze formative delle scuole, permane nell’impianto del Piano un modello che rischia di vedere nel Ministero il dispensatore dei modelli formativi.

A tal proposito, nonostante la ministra Giannini abbia sbandierato i 325 milioni di investimenti (la maggior parte dei quali provenienti dai Fondi Pon), la parte che verrà distribuita alle scuole polo delle reti di ambito è esigua, 75 milioni nel triennio, rispetto a quanto tratterrà a sé il ministero.

La **forte opposizione** svolta al tavolo dalla FLC CGIL e dagli altri sindacati ha portato a far sì che l’**obbligatorietà della formazione** sia intesa prioritariamente come partecipazione ad attività formative coerenti con i contenuti del Piano di Formazione di Scuola in coerenza con il PTOF.

Ma ha anche portato all’**eliminazione** del proposito dell’Amministrazione di imporre **125 ore di formazione obbligatoria nel triennio**. In questo senso sono destituite di ogni fondamento le notizie che circolano sul web circa l’obbligo di svolgere queste 125 ore (l’Amministrazione avrebbe voluto ma è un desiderio rimasto sulla carta).

Il piano, al capitolo 6, prevede che: *“Le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico. L’obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano.* Quindi il piano stesso chiarisce che è affidato al collegio dei docenti la realizzazione, l’elaborazione e la verifica del **Piano di formazione** inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).

Peraltro si deve rilevare che positivamente il Piano indica la necessità di coinvolgere anche il personale Ata nell’organizzazione dei processi formativi di scuola.

La formazione si fa secondo legge e contratto

In realtà, allo stato dei fatti, al di là delle 88 pagine del Piano licenziato dal MIUR, la formazione è regolata dalla legge e dal [contratto](#).

La legge, la 107/15, che al comma 124 afferma che: la formazione è obbligatoria, permanente e strutturale; il MIUR indica le priorità nazionali nel Piano di formazione triennale dopo aver sentito i sindacati rappresentativi; le attività sono definite dalle scuole in coerenza con il PTOF e con il Piano di miglioramento previsto dal DPR 80/13.

[Il CCNL è quello della scuola](#): art. 6, c. 2 lett d), art. 64 e art. 66.

Il MIUR ha tentato di appropriarsi interamente dell’argomento, volendo quantificare perfino gli impegni di formazione da svolgere nel triennio ribattezzandoli “Unità formative”.

Per noi è evidente, ma dal comportamento del MIUR dopo i nostri incontri, **ora è evidente anche per il MIUR, che la materia è oggetto di contrattazione**: i carichi di lavoro e l’organizzazione di lavoro derivanti da questi impegni sono eminente e indiscutibile materia di contratto.

Al MIUR non rimane altro che **aprire il tavolo di trattativa nazionale** se vuole pienamente implementare il Piano appena divulgato ma non ancora formalizzato tramite decreto come dovrebbe fare.

Reti per la formazione

Confermiamo quanto abbiamo già sostenuto: **le reti di ambito sono un’invenzione del MIUR** tanto che la stessa legge 107/15 non ne fa cenno. L’invenzione è contenuta in una nota del 7 giugno 2016 che è stata qualificata dallo stesso MIUR come documento di studio.

Tuttavia l’Amministrazione insiste, sulla base dei commi 70-72 della legge 107/15, a dare per scontata la formazione delle reti di ambito.

Noi pensiamo che se le reti, anche costituite a livello di ambito, hanno scopi ben definiti (esempio la formazione) cessano di avere il carattere di reti “generaliste” (cioè che si occupano di tutto) e assumono il carattere precipuo di reti di scopo. In questo caso è legittimo che si costituiscano ma, in questo caso, l’adesione non può essere approvata dal solo Consiglio

di Istituto bensì anche dal Collegio dei docenti. Anche perché la non adesione su questioni specifiche potrebbe significare la non fruibilità delle risorse che il MIUR ha deciso di mettere a disposizione solo tramite reti di ambito (e la materia della formazione è una di tali questioni). Rimane in generale valido il nostro punto di vista, che l'**adesione alle reti** deve essere basata su scopi precisi e non deve consegnare alle reti di ambito il governo e la gestione di "ogni" materia. In questo senso è esemplare il caso di alcuni Consigli di Istituto che hanno deliberato di aderire alle reti di ambito ma non ad esempio per la trattazione di fatti amministrativi quali ricostruzione di carriera, TFR, pensioni ecc.

Pertanto non è accettabile che a rappresentare la scuola nella rete e negli organi di governo della rete siano i soli dirigenti scolastici: accanto al rappresentante legale (il dirigente scolastico) occorre anche prevedere altri soggetti (docenti, Ata, genitori, studenti). Nel caso della formazione docenti sicuramente un docente.

Le azioni da mettere in campo

Quali sono, dunque, i **terreni da praticare nelle scuole** in questa fase secondo legge e contratto?

- Il Collegio dei docenti ha la piena facoltà di definire il Piano di formazione: non vi è altro soggetto che possa farlo. Esso delibera i contenuti, le modalità, le procedure dello svolgimento della formazione. Ciò vuol dire che anche la stessa definizione delle Unità formative come declinate dalla nota del 15 settembre 2016 è nella facoltà piena del Collegio dei docenti.
- Rimane il diritto individuale del docente di fruire fino a 5 giorni di permesso per la formazione.
- Le RSU chiedono l'informativa preventiva sui criteri per la fruizione dei permessi per la formazione
- Si aderisce alle reti per la formazione (di ambito o di territorio più ristretto o di ordine di scuola ecc.) ma approvandolo anche nel Collegio dei docenti e non nel solo Consiglio di Istituto.
- Nelle delibere di adesione del Collegio e del Consiglio di Istituto è opportuno porre la questione di chi rappresenta (è delegato a rappresentare nella rete) la scuola che non sia il solo dirigente scolastico.
- Le Rsu contrattano i criteri per riconoscere sul piano salariale o come riposo compensativo l'impegno aggiuntivo svolto dei docenti per partecipare alla formazione oltre l'orario stabilito dal Ccnl.
- L'assemblea del personale Ata formula le sue proposte di formazione che vengono recepite nel Piano delle attività e armonizzate con il piano di formazione del personale docente. Vedi articolo 66 del Ccnl.

NB: Occorre porre in ogni sede la questione della partecipazione ai corsi di formazione "anche" del personale a tempo determinato che voglia liberamente partecipare. La buona scuola ha tagliato fuori da questa partita il personale precario: non lo possiamo lasciare passare sotto silenzio.

5 Valutazione delle scuole: l'INVALSI seleziona esperti per i nuclei esterni. Procedura opaca e discutibile

Criteri di selezione pieni di smagliature ed un singolare intreccio con i progetti di valutazione finanziati con il PON Per la scuola. Scadenza: 11 novembre 2016.

03/11/2016

L'INVALSI con **determinazione 288 del 19 ottobre 2016**, parzialmente rettificata con **determinazione 291 del 26 ottobre 2016**, ha attivato la **procedura** per la selezione, formazione e inserimento in un apposito **elenco degli esperti dei nuclei per la valutazione esterna delle scuole** (DPR 80/13, art. 3, comma 1, lett. f). In alternativa, **a discrezione dell'INVALSI**, tali esperti potranno utilizzati per lo svolgimento di **attività di studio e ricerca** sui modelli per la valutazione delle istituzioni scolastiche e dei fattori organizzativi e didattici che incidono sul successo scolastico degli studenti nell'ambito del **progetto Valu.E.**,

per il quale l'istituto ha ricevuto un **affidamento pari a € 14.760.930,00** provenienti dal [Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento"](#) 2014-2020,.

La procedura prevede la costituzione di **due tipologie di elenchi**:

Esperti appartenenti al mondo della scuola (profilo A);

Esperti non appartenenti al mondo della scuola (profilo B).

L e **domande di partecipazione** alla selezione dovranno essere presentate unicamente mediante l'iscrizione alla [piattaforma telematica](#) predisposta appositamente dall'istituto **entro e non oltre le ore 24:00 dell'11/11/2016**. **È possibile presentare domanda per un solo profilo**, pena l'esclusione dall'intera procedura. Ogni candidato, al termine delle operazioni di iscrizione, riceverà una **mail di conferma** dell'avvenuto inserimento dei propri dati e del curriculum vitae.

A questo [link](#) la scheda di lettura della determinazione 288/16.

Commento

La procedura azionata dall'INVALSI presenta numerosi elementi **assai discutibili**

Solo dopo la presentazione delle domande la Commissione di valutazione individuerà la **griglia di valutazione dei curricula**, sulla base dei requisiti di partecipazione e titoli preferenziali per ciascun profilo

Non viene quantificato il compenso. La cosa appare ancora più incredibile se si pensa che l'INVALSI con una procedura aperta ha [affidato](#) alla società PricewaterhouseCoopers Advisory SPA un contratto di due milioni di euro relativo a servizi di supporto all'INVALSI per la gestione, certificazione e rendicontazione delle attività connesse al PON "Per la Scuola 2014-2020 nel quale sono indicati con precisione le **retribuzioni giornaliere** per ciascuna figura professionale coinvolta: € 440,00 più IVA per il profilo di manager, € 335,00 più IVA per il profilo di consulente senior, € 270,00 più IVA per il profilo di consulente junior.

Non è indicato alcun criterio riguardo alla scelta se affidare l'incarico agli esperti nell'ambito dei NEV o nell'ambito del progetto Valu.E finanziato dal PON "Per la Scuola"

Labilissimo il richiamo al principio di graduatoria per il conferimento degli incarichi

Riguardo ai requisiti di partecipazione dei docenti per il profilo A, non si comprende il richiamo **solo al servizio di ruolo**. Premesso che il docente deve avere conseguito la conferma in ruolo, per raggiungere il requisito dei cinque anni, a parere della FLC CGIL, **devono essere computati i servizi a tempo determinato**

A fronte della possibilità di individuare docenti e dirigenti in quiescenza non si comprende perché tale possibilità non sia anche prevista per i **docenti comandati** che spesso fanno persino parte delle commissioni di selezione dei progetti di formazione dei nuclei di valutazione finanziati dal MIUR

Il divieto di svolgere attività sindacale non deve riguardare i componenti della RSU che sono eletti da tutti i lavoratori della scuola.

È stridente il contrasto fra le numerose **disposizioni e raccomandazioni** rivolte alle **istituzioni scolastiche** dall'Autorità di gestione del PON "Per la Scuola" sull'individuazione degli esperti, e, invece, l'amplissima **discrezionalità** del bando **INVALSI**. Ricordiamo che **mai su questa materia vi è stata alcun incontro ufficiale con i sindacati della scuola**.

Trova ulteriore conferma che il **Sistema Nazionale di Valutazione del nostro Paese**, ha limitatissime risorse nazionali e **si basa quasi esclusivamente sui Fondi Europei relativi alla programmazione 2014-2020**.

[determinazione invalsi 288 del 19 ottobre 2016 procedura concorsi esperti valutazione esterna](#)

[determinazione invalsi 291 del 26 ottobre 2016 chiarimento e differimento scadenza presentazione domande](#)

[flc cgil scheda di lettura esperti determinazione 288 16 invalsi](#)

Alla Ministra Giannini non interessa alcuna discussione né con i sindacati né con gli organi consultivi istituzionali.
03/11/2016

Come già ampiamente rendicontato su questo sito, nell'ultima riunione del **Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI)** era in discussione lo **schema di decreto ministeriale** sull'attivazione di una **sperimentazione nazionale** relativa all'avvio, nel **prossimo anno scolastico**, di **60 classi prime** delle varie filiere della secondaria di II grado con percorsi di durata quadriennali. Elementi distintivi della sperimentazione erano:

la **costituzione** di classi con un numero ridotto di studenti (da 15 a 25)

il **raggiungimento degli obiettivi** specifici di apprendimento e delle **competenze** previsti dai vigenti ordinamenti per il quinto anno di corso, **entro** il termine del **quarto anno**

l'insegnamento di tutte le discipline previste dall'indirizzo di studi di riferimento anche attraverso il ricorso alla **flessibilità didattica e organizzativa** consentita dalla normativa sull'autonomia scolastica

l'insegnamento di almeno una disciplina non linguistica con **metodologia CLIL**, **a partire dal terzo anno di corso**

l'adeguamento e rimodulazione del calendario scolastico e dell'orario settimanale delle lezioni

la partecipazione degli studenti a progetti di valorizzazione delle **eccellenze**, **internazionalizzazione e mobilità studentesca**.

Con un comportamento di una **gravità senza precedenti**, dapprima i **rappresentanti dell'Amministrazione si sono presentati a ranghi ridottissimi** e dopo, con l'attiva collaborazione dei **rappresentanti dell'ANP**, hanno fatto mancare il numero legale necessario per esprimere un qualsivoglia parere.

Ma quali erano i punti su cui si chiedeva di discutere?

Innanzitutto quali fossero le **motivazioni, le finalità e il quadro valoriale** della sperimentazione. Il "*Piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado*" **non prevede alcuna sostanziale innovazione** né dei piani di studio, né delle discipline, né dei contenuti culturali.

Di fatto il **perimetro** appare quello angusto, e con **fondamenti educativi labili o inesistenti**, che prevede di realizzare *sic et simpliciter* quanto previsto dagli attuali ordinamenti in quattro anni invece che in cinque. Tutto questo sarebbe attuato *in primis* attraverso una rimodulazione del monte ore annuale utilizzando gli strumenti dell'autonomia didattica e organizzativa e le quote di curriculum riservate alle singole istituzioni scolastiche.

Inoltre, poiché lo **schema di decreto sembra disegnare percorsi elitari per studenti "eccellenti"** (ignote le modalità di iscrizione dei ragazzi che pure rientrano nell'obbligo di istruzione; del tutto bypassata la tematica della disabilità; indicazione, tra i requisiti di accesso alla classe, della disponibilità degli studenti a partecipare a progetti di valorizzazione delle eccellenze, di internazionalizzazione e mobilità studentesca, ecc.), **si chiedeva** di costituire le classi secondo le normali procedure con **un rafforzamento degli elementi di equità e parità di accesso:**

escludere a priori requisiti discriminatori e qualsiasi forma di selezione degli studenti utilizzando lo strumento del sorteggio nel caso di numero di richieste eccedenti

prevedere che gli **studenti disabili**, nel numero previsto dalle norme vigenti, abbiano priorità nell'accesso alle classi sperimentali

prevedere **classi costituite secondo i parametri numerici ordinari**

Infine, premesso che la **totale assenza di un'attenta valutazione delle inevitabili conseguenze ed effetti su tutto il percorso scolastico** della riduzione di un anno della secondaria di II grado, potrebbe accentuare una rigida separazione e incomunicabilità dei cicli scolastici, si chiedeva di:

conoscere gli esiti da un punto di vista qualitativo e quantitativo, delle **sperimentazioni dei quadriennali avviate negli scorsi anni** in scuole statali e paritarie

aprire un'ampia discussione che veda la partecipazione e il coinvolgimento di tutti i soggetti direttamente o indirettamente coinvolti, tenuto conto dell'importanza da un punto di vista politico, sociale, pedagogico e culturale della problematica connessa alla durata dei cicli scolastici.

A fronte di opinioni diverse, ma che dovevano essere discusse anche nel CSPI, **abbiamo assistito ad uno spettacolo indecoroso e irresponsabile**. È ormai chiaro a tutti: **quando si tratta di scelte importanti, a questa ministra non interessa alcuna discussione né con i sindacati e neanche con gli organi di rappresentanza professionale istituzionalmente previsti**. L'incapacità di confrontarsi anche aspramente con chi la pensa diversamente e prendere decisioni in oscuri gruppi di lavoro senza una valutazione condivisa delle sperimentazioni, sono tratti emblematici, da un lato, della **debolezza politica e culturale** in cui versa il MIUR e, dall'altro, di **un'idea autoritaria che nega spazi di partecipazione**. **Continueremo la discussione sulle nostre opinioni nelle scuole coinvolgendo dirigenti scolastici, docenti e personale ATA.**

7 Informativa al MIUR su pagamento supplenze, bonus, carta docenti

Ribadite le nostre osservazioni già più volte avanzate sulla certezza del pagamento delle supplenze. Abbiamo sottolineato la necessità di superare i ritardi nell'erogazione dei fondi bonus e nell'uso della carta per il 2016/2017.

02/11/2016

Si è svolto il 2 novembre 2016 un **incontro di informativa** presso la Direzione generale delle risorse umane e finanziarie sulle nuove procedure e sulla tempistica del **pagamento delle supplenze brevi e saltuarie**. Nel corso dell'incontro sono stati affrontati anche i **ritardi** che si stanno registrando nell'**erogazione del bonus 2015/2016** e nella messa a disposizione dei fondi della **carta docenti 2016/2017**.

L'informativa del MIUR

Circa la questione del **pagamento certo e tempestivo delle supplenze brevi e saltuarie**, il Direttore Generale Jacopo Greco, che ha condotto l'incontro, ha illustrato i termini del DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio) del 31 agosto 2016 e i contenuti della Circolare applicativa n. 6 del 28 ottobre 2016.

È stato sottolineato, in modo particolare, come il rispetto della tempistica dell'inserimento dei dati e delle variazioni di stato giuridico sia alla base della funzionalità del nuovo sistema: non rispettare i tempi, molto stringenti, previsti dal DPCM rischia di far percepire le spettanze anche con molto ritardo. Di questi due atti normativi e amministrativi [abbiamo già dato notizia](#) alla quale abbiamo allegato i relativi testi.

Su nostra richiesta di notizie, circa il **ritardo dell'erogazione delle somme del bonus 2015/2016**, l'Amministrazione ha affermato di non poter fornire informazioni certe, essendo implicati nella gestione di tale somma anche altri settori del MIUR con cui si sta cercando una risolutiva concertazione.

Il direttore ha inoltre affermato, circa l'**utilizzo della carta docenti per il 2016/2017**, che per l'anno in corso i beneficiari, prima di poter utilizzare i fondi relativi, devono attendere che sia loro attribuita la carta. Ciò perché la legge prevede l'erogazione dei fondi tramite cedolino solo per il primo anno di applicazione, quello appena trascorso, mentre per il futuro, a partire dall'anno scolastico 2016/2017 occorre utilizzare esclusivamente la carta. Il sistema informativo del MIUR sta lavorando in questa direzione.

L'Amministrazione, infine, ha informato che con data 2 novembre 2016 alle scuole è stata inviata una **precisazione** che richiama il rispetto dei tempi previsti dall'articolo 2 del DI 44/01 per l'**approvazione del Programma Annuale 2017**.

La nostra posizione

Nel ribadire le nostre osservazioni sul **pagamento certo delle supplenze** come già formulate a [commento](#) del DPCM e della Circolare abbiamo aggiunto le seguenti **ulteriori considerazioni**.

Innanzitutto, in accordo con gli altri sindacati, abbiamo sottolineato come la classificazione delle supplenze in sostituzione dei docenti che rientrino oltre il 30 aprile fra quelle "fino al termine delle attività didattiche" possa essere foriera di equivoci e disfunzioni per due ragioni: la prima, perché i dirigenti scolastici sono costretti dalla normativa a conferire le supplenze fino al termine delle lezioni (e non fino al termine delle attività didattiche); la seconda, perché non sempre si conosce fin dall'inizio se il titolare assente rientrerà in servizio dopo il 30 aprile. A tale proposito l'Amministrazione si è impegnata a chiarire la questione con la Direzione del personale con la quale ha redatto le formulazioni di cui si parla.

In secondo luogo, abbiamo richiamato ancora una volta l'iniuria di una norma che imputa alle scuole e ai dirigenti scolastici responsabilità nei ritardi con connesse sanzioni. E tal proposito abbiamo chiesto che in ogni caso occorre "testare" la funzionalità del nuovo sistema prima di correre a scoprire le responsabilità.

Sull'erogazione del **bonus 2015/2016** e sulla **disponibilità della carta docente del 2016/2017** abbiamo fatto osservare che, a questo punto dell'anno, **i ritardi sono inspiegabili**, soprattutto laddove si consideri che: a) per quanto riguarda la carta docenti, nessuna spesa in merito per l'anno in corso può essere fatta senza di essa, quando già stanno partendo i corsi di formazione e di studio, i master e le altre iniziative formative che rischiano di non aver copertura ove attivati in assenza di carta; b) per quanto riguarda il bonus, essendo salario accessorio come definito dalla stessa legge 107/15, per norma contrattuale, deve essere erogato entro il 31 agosto di ogni anno. Ritardo inspiegabile peraltro anche per l'erogazione delle somme della carta docente a beneficio degli educatori, che, esclusi in un primo momento dal MIUR, grazie al ricorso della FLC CGIL unitamente agli altri sindacati, sono ancora in attesa di ricevere il dovuto.

8 Permessi per il diritto allo studio (150 ore), la scadenza per presentare le domande per il 2017

Modalità di fruizione e criteri sono definiti nei contratti integrativi regionali.
01/11/2016

La **domanda può essere presentata da tutto il personale della scuola** sia di ruolo che supplente. I permessi, se accordati, saranno fruibili **nell'anno solare 2017** per un massimo di 150 ore (anche frazionabili tra più aspiranti). Per i supplenti i permessi sono proporzionali alla durata dell'incarico.

Il numero di permessi accordabili non può superare il **3% dell'organico** ([DPR 395/1988](#)).

Le **modalità di fruizione** [ripartizione delle quote orarie destinate alla frequenza, esami, incontri con i docenti ecc. (con certificazione) ed eventualmente libere (per studio)] e le priorità nell'accoglimento delle domande sono regolate da contratti integrativi regionali che potrebbero anche prevedere una scadenza diversa da quella solita del **15 novembre**.

9 Precari scuola: l'USR Toscana intervenga su nomine a tempo determinato e indeterminato

È la richiesta avanzata dalla FLC CGIL e dalla CISL scuola ai dirigenti dell'Ufficio scolastico regionale.
28/10/2016

Il segretario della FLC CGIL Toscana **Daniele Monticelli** e il segretario della CISL Scuola Toscana, **Giovanni Vannucci** hanno inviato una **lettera** ai dirigenti dell'USR Toscana dott. **Domenico Petruzzo** e dott. **Mirko Fleres** nella quale sollecitano un intervento dell'amministrazione regionale sulle "storture" che si sono verificate nelle **operazioni di nomina** a tempo determinato e indeterminato nelle province della Toscana.

Oggetto: incontro U.S.R. del 17 ottobre su Decreto Ottemperanza 3683 TFA/PAS

Le OO.SS. scriventi, in merito all'incontro avuto con il Dott. Fleres in data 17 ottobre, tengono a precisare di aver apprezzato che sia stata data assicurazione della volontà dell'Amministrazione di indagare in tutte le situazioni dove si sono riscontrati comportamenti disomogenei e, per quanto in oggetto, sull'orlo dell'illegittimità. Ci aspettiamo dall'USR Toscana una ferma attenzione e la segnalazione alle autorità competenti dei risultati delle indagini effettuate dall'amministrazione.

Le nomine di Lucca del 15 settembre sono state le più eclatanti e hanno evidenziato le storture avendo eco anche sui quotidiani locali.

Ricordiamo che, a livello Toscana, le province interessate sono anche Livorno, Pisa, Grosseto, Prato, Pistoia, Firenze, Arezzo, Avvertiamo l'urgenza che codesto Ufficio prenda l'iniziativa ed emetta una nota che dia un'indicazione certa agli ATP della Regione sulle operazioni da compiere nei prossimi giorni e in special modo, qualora vi fosse un esito del TAR, in merito ai ricorsi di cui in oggetto.

Le OO.SS. scriventi pensano che si renda necessaria una revoca di tutte le operazioni di nomina a tempo determinato e indeterminato effettuate riportando tutti gli attori della vicenda alla situazione del 15 settembre scorso e soprattutto, alla luce dei numerosi provvedimenti di ottemperanza accolti dal Consiglio di Stato sulle Ordinanze cautelari dei vari ricorsi di Diplomatici Magistrali e TFA/PAS presentati, riconsiderando le posizioni di tutti gli eventuali "immessi in GAE" con semplice riserva o con ottemperanza in modo da uniformare tutte i comportamenti nell'interpretazione da parte dei vari ATP.

Ribadiamo altresì la richiesta unitaria più volte avanzata a tutti i livelli, verbalmente e per scritto, di un intervento politico al fine di sanare questa pericolosa situazione che potrebbe generare ulteriori avvicendamenti di docenti nelle classi non idonea e dannosa per la qualità del servizio, per gli studenti e le loro famiglie.

Chiediamo ancora, come già in altri incontri avuti, la rendicontazione delle nomine in ruolo con la specifica dei contingenti attribuiti al concorso e alle GAE e le variazioni intervenute in ogni singola provincia.

Reiteriamo la richiesta di dotare gli ATP di un format omogeneo da inserire nei rispettivi siti al fine di agevolare e mettere in trasparenza le procedure come previsto dal Decreto legislativo, 14 marzo 2013 n. 33.

Confidiamo in una sollecita risposta anche in relazione all'avvio ormai inoltrato delle attività scolastiche e di corrette relazioni sindacali.

Distinti saluti

10 Alternanza scuola-lavoro: le FAQ del MIUR

Finalmente alcuni chiarimenti, ma restano ancora senza risposta numerose questioni.

27/10/2016

Il MIUR con un **ritardo di più di un anno**, ha pubblicato sul nuovo sito dedicato all'alternanza (www.istruzione.it/alternanza), i **primi chiarimenti** sugli **aspetti gestionali** dei percorsi di alternanza obbligatoria introdotti dalla **Legge 107/15**. Come è ormai consuetudine di questo Ministero, lo **strumento utilizzato** è quello di fornire risposte a **FAQ** su una parte delle criticità che le scuole, in **totale solitudine**, hanno dovuto affrontare in questo anno di applicazione della Legge 107/15.

Le FAQ sono, al momento, diciassette e **forniscono risposte** a quesiti relativi a **tre ambiti**

Organizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro (12 FAQ)

Funzione tutoriale (2 FAQ)

Salute e sicurezza in alternanza scuola lavoro (3 FAQ).

In sintesi queste le **indicazioni più rilevanti**:

l'alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica svolta sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica

Il giovane che sviluppa l'esperienza **rimane** giuridicamente uno **studente**

L'inserimento in azienda **non costituisce un rapporto di lavoro**

Le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di **realizzare il profilo educativo, culturale e professionale previsto dal corso di studi prescelto**

Il progetto o i progetti di alternanza elaborati dalla scuola **devono essere inseriti all'interno del piano triennale dell'offerta formativa** e declinati, attuati e valutati dai singoli Consigli di classe, che dovranno predisporre i percorsi formativi personalizzati riservati ai propri alunni

E' opportuno **adeguare** i progetti alle **esigenze specifiche degli studenti**, che spesso esprimono bisogni formativi differenziati, ed **evitare l'applicazione di modelli standardizzati** di alternanza, concepiti per percorsi identici per tutti

Le attività di alternanza sono obbligatorie per gli studenti del secondo biennio e quinto anno (**per l'a.s. 2016/17 solo secondo biennio**)

Le attività di alternanza scuola lavoro **possono essere svolte sia all'interno** del monte ore annuale delle lezioni **che durante la sospensione** delle attività didattiche

Per la **validità dei periodi di alternanza** è necessario che lo studente frequenti almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto

I **periodi di alternanza che si svolgono durante l'attività didattica**, concorrono al calcolo del limite minimo di frequenza delle lezioni, pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato

I **corsi professionalizzanti frequentati autonomamente dagli studenti a proprie spese non possono essere compresi nel monte ore** riservato alle esperienze di alternanza scuola lavoro. **Infatti l'alternanza, in quanto metodologia didattica, si svolge sotto la responsabilità della scuola**, fa parte del percorso curricolare ed è fondata su alcuni elementi specifici che la distinguono da altre esperienze formative

sottoscrizione di una convenzione tra scuola e struttura ospitante

individuazione del tutor scolastico e del tutor formativo esterno

definizione della durata delle esperienze e della loro scansione temporale

esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell'indirizzo di studi.

E' possibile computare le **attività svolte all'interno dell'azienda agraria** annessa all'istituzione scolastica nell'ambito del monte ore dedicato all'alternanza

E' affidata all'autonomia della singola istituzione scolastica la scelta degli strumenti progettuali ed organizzativi più efficaci per dare visibilità alle **esperienze e competenze acquisite dagli studenti all'estero**

Gli studenti che praticano **attività sportive agonistiche** possono svolgere i periodi alternanza anche presso gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, attivando una specifica convenzione

Nel caso di attività pomeridiane di alternanza rivolte a **studenti che frequentano il Conservatorio**, è opportuno che la scuola metta a punto un progetto personalizzato che tenga conto di tali impegni

Con le **risorse finanziarie** assegnate per lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, possono essere **retribuiti i tutor scolastici interni** per le attività prestate oltre il proprio orario di servizio secondo le modalità definite nella **contrattazione d'istituto**, anche in forma forfettaria.

Non è possibile prevedere compensi per i tutor aziendali nell'esercizio della loro funzione tutoriale (art.5 comma 3 del D. Lgs. 77/05)

Non è obbligatoria la presenza del tutor scolastico in azienda durante lo svolgimento delle attività di alternanza. I compiti di assistenza e guida propri del tutor scolastico possono svolti anche a distanza o durante incontri organizzati presso la scuola

E' obbligatoria la presenza del tutor formativo esterno durante le attività svolte nella struttura ospitante

Compete all'istituzione scolastica la formazione generale in tema di salute e sicurezza, che viene certificata da un attestato di frequenza e superamento della prova di verifica, che costituisce un credito formativo permanente in base a quanto indicato dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

Compete alla struttura ospitante la realizzazione dell'eventuale formazione specifica in tema di salute e sicurezza. *"Qualora la struttura ospitante non fosse in grado di assicurare la formazione specifica, può delegare la scuola ad impartirla in*

relazione alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente in alternanza rispetto ai compiti assegnati, alle macchine e attrezzature da utilizzare, ai tempi di esposizione previsti, ai dispositivi di protezione individuale forniti. Gli accordi sono definiti nell'ambito della Convenzione sottoscritta tra scuola e struttura ospitante nella quale sono dettate le disposizioni sul soggetto a carico del quale rimane l'onere della formazione"

Qualora sia ritenuta necessaria la **visita medica**, è necessario attivare specifiche **convenzioni tra gli Uffici scolastici regionali e le aziende sanitarie locali** o altre strutture pubbliche che dispongano di personale sanitario in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle funzioni di medico competente. Pertanto gli obblighi previsti dalla normativa di settore si considerano assolti mediante **visita medica preventiva** che deve essere effettuata o dal medico competente dell'istituzione scolastica, o dal dipartimento di prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale. Tale visita medica dovrebbe:

avere una validità estesa a tutta la durata del percorso di alternanza;

consentire agli studenti di svolgere le attività in diverse strutture ospitanti, per la stessa tipologia di rischio.

L'alternanza scuola lavoro può essere attivata anche per gli **studenti quindicenni** così come previsto dal D. Lgs. 77/05. In questo caso non vi sono gli obblighi orari previsti dalla Legge 107/15.

Commento

Le FAQ, il cui perimetro è fondamentalmente circoscritto agli **aspetti gestionali** dell'alternanza, **recepiscono proposte e osservazioni**, pubblicate sul nostro sito, **che abbiamo espresso in più occasioni** sia nei rari incontri ufficiali con l'Amministrazione che durante le numerose iniziative territoriali e nazionali organizzate su questa problematica.

Rimangono tuttavia margini di ambiguità e rilevanti opacità

se da un lato si afferma l'obbligatorietà della frequenza dei percorsi di alternanza, dall'altra **non si fa alcun cenno alla garanzia della gratuità per gli studenti e le rispettive famiglie per la realizzazione delle attività**

il regime della validità dei percorsi di alternanza non può essere risolto semplicisticamente né con FAQ e neanche con la [Guida operativa](#) che, come abbiamo già [segnalato](#), è priva di validità giuridica. Infatti è necessario un provvedimento normativo che chiarisca

se la validità debba essere valutata per anno scolastico o su base triennale

cosa comporti il mancato raggiungimento del monte ore minimo di frequenza

quali sia il regime delle deroghe all'obbligo di frequenza

cosa accade in caso di ripetenza o trasferimento

le FAQ non forniscono alcuna indicazione riguardo agli **studenti disabili**

la corretta e condivisibile affermazione che l'alternanza non è un contratto di lavoro, non è declinata rispetto alle **attività che non possono essere comunque svolte dallo studente**. Infatti, da un lato, si segnala che agli studenti non si applica la legge 17 ottobre 1967, n.977, che tratta della "Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti", proprio perché l'alternanza non è un contratto di lavoro, ma, dall'altro lato, si omette che in tale legge vi sono specifiche norme che vietano, ad esempio, il lavoro notturno

l'affermazione secondo cui i **tutor scolastici interni** possono essere retribuiti solo per le attività prestate oltre il proprio orario di servizio, non è condivisibile. Nel caso di attività interne all'orario curricolare che però comportano **flessibilità organizzativa e didattica**, il vigente CCNL art. 88 comma 1, lettera a) prevede uno specifico compenso.

Su tutte le materie inerenti l'alternanza obbligatoria introdotta dalla legge 107/15, **ribadiamo la richiesta**, più volte espressa, **di apertura di un tavolo permanente di confronto tra ministero e organizzazioni sindacali**. In questo senso la **cabina di regia solo tra MIUR e Ministero del lavoro**, recentemente annunciata dalla Ministra Giannini, risulta una **scelta asfittica e sbagliata**, che impedisce di fatto di dare voce e visibilità alle difficoltà quotidiane che tante scuole, senza clamori, devono affrontare nella gestione dei percorsi.

11 Contrattazione di istituto: tre punti centrali per contrastare la legge 107/15

Le nostre indicazioni contro il "bonus", per l'utilizzo democratico e funzionale dell'organico dell'autonomia, per la formazione professionale dei docenti. Il lavoro ATA tra i vuoti della legge e le accresciute richieste.

26/10/2016

Esercitare il **diritto alla contrattazione** nei posti di lavoro significa predisporre le condizioni per riconquistare il Contratto Collettivo Nazionale, riportando nel giusto contesto tutte le materie che negli anni sono state sottratte per legge.

A tal fine sono tre le questioni in campo sulle quali continua la nostra iniziativa:

"Bonus" premiale

Organico dell'autonomia

Piano nazionale di formazione.

Un capitolo a parte approfondisce la **complessità del lavoro ATA** nella contrattazione di scuola.

"BONUS" PREMIALE

Il nostro **giudizio è del tutto negativo**: è definito "retribuzione accessoria" e, come tale, costituisce materia da trattare in sede contrattuale.

Da questa premessa indichiamo, d'accordo con gli altri sindacati, le nostre proposte per quest'anno come già avvenuto per l'anno passato:

il Collegio docenti definisce le attività e gli incarichi da riconoscere e valorizzare al momento della discussione sul PTOF e sul piano della attività;

il Comitato di valutazione recepisce quanto concordato in Collegio e delega al confronto tra RSU e dirigente scolastico i compensi e la loro destinazione;

le RSU chiedono al dirigente scolastico di aprire il confronto negoziale;

i relativi importi vengono assegnati secondo i criteri definiti fra le parti negoziali;

visto l'intreccio fra le attività svolte e soggette a pagamento da FIS/MOF e quelle svolte e soggette a "bonus", il negoziato dovrà essere complementare e integrato;

l'utilizzo del "bonus" consente di liberare risorse del FIS per aumentare la quota-percentuale da assegnare al personale ATA, coinvolto in prestazioni sempre più complesse, ma senza adeguata remunerazione;

l'informazione successiva su FIS/MOF e sull'impiego del "bonus" è un diritto sindacale:

le pubbliche amministrazioni devono garantire trasparenza sull'impiego delle risorse.

Criteri generici e somme aggregate non sono sufficienti a dare conto dell'impiego di quelle somme, ovvero a chi è stato dato quel salario.

la contrattazione collettiva nei settori pubblici ha una doppia finalità: garantire le libertà sindacali e tutelare i principi di buon andamento e imparzialità delle pubbliche amministrazioni (artt. 39 e 97 della Costituzione).

Trasparenza, condivisione e legalità sono le parole chiave della nostra linea politica. Poiché questi principi non vengono rispettati, stiamo presentando unitariamente i primi ricorsi al Giudice del lavoro per denunciare il comportamento antisindacale di quei dirigenti che procedono in modo unilaterale.

ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Quello stabilito dalla legge 107/15 non è propriamente l'organico funzionale che concepiamo, ma costituisce pur sempre una risorsa importante sia per l'incremento del personale sia per le competenze che mette a disposizione delle scuole.

Centrale è il ruolo del Collegio docenti nel definire l'utilizzo dell'organico dell'autonomia nel suo complesso, fermo restando che non esiste alcuna rigida separazione tra posti curricolari e posti di potenziamento. Le RSU riceveranno informazione preventiva sui contingenti in organico ed eventuali spezzoni vacanti.

La scuola è tenuta a programmare l'utilizzo delle risorse per realizzare le finalità previste dalla legge 107/15, ossia i 17 obiettivi formativi prioritari coerenti con il PTOF.

Il Collegio definisce l'impiego di tutti i docenti all'interno delle attività programmate per l'intero anno scolastico.

Il dirigente scolastico assegna i docenti alle classi e alle aree di intervento, rispettando i criteri generali del Consiglio d'Istituto e le proposte del Collegio.

L'eventuale utilizzo per le supplenze, evento marginale, non deve condizionare, né subordinare, lo svolgimento prioritario delle attività già programmate.

Il contratto di istituto definisce le materie afferenti al rapporto di lavoro (*criteri per l'assegnazione del docente alle diverse sedi/plessi, criteri per l'orario settimanale, presenza su più sedi...*).

Si contrattano le risorse del FIS/MOF per tutte le prestazioni aggiuntive oggetto di incarico, evitando il ricorso a flessibilità non programmata e attività a retribuzione ridotta.

Le RSU verificheranno che gli eventuali spezzoni non siano stati assegnati a integrazione di posti di potenziamento, in sottrazione al monte-ore costituente l'organico di diritto.

Ogni ampliamento dell'offerta formativa incontra i limiti e i vincoli della dotazione ATA in servizio, cui è dovuto il rispetto della professionalità e la garanzia delle norme contrattuali.

PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE

La formazione deve essere "*programmata, obbligatoria e finanziata*" come sosteniamo nelle linee di orientamento per rinnovo contrattuale presentate unitariamente a novembre 2015, ma rigorosamente dentro regole stabilite, senza appesantimenti legislativi o attraverso scelte unilaterali.

Il [Piano nazionale](#) esclude dall'obbligo formativo i docenti precari e affida alle Reti di scuola la gestione dei progetti di formazione nei territori: non siamo d'accordo con queste direttive, perché, a nostro parere, sacrificano un processo collettivo e condiviso di tutta la comunità in scelte di importanza strategica che le riguardano.

Queste le nostre proposte:

Il Collegio docenti si confronta sulle attività di formazione da inserire nel PTOF, coerenti con la sua elaborazione.

L'obbligatorietà non viene fissata in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma in base ai contenuti del Piano.

Il Collegio docenti sceglie e delibera il Piano di Formazione, compresa la partecipazione a eventuali progetti promossi negli accordi di Rete.

È diritto individuale, da contratto, la fruizione dei cinque giorni, con esonero dal servizio e sostituzione.

Rimangono materia di informativa alle RSU i criteri per la fruizione dei permessi e tutto quanto attiene agli impegni di lavoro del personale.

La FLC CGIL, ricercando costantemente l'azione unitaria, avvierà in sintonia con le RSU e le proprie strutture territoriali ogni azione, anche di carattere legale, per promuovere la contrattazione e l'informativa, da un lato, e le prerogative degli organi collegiali, dall'altro: in materia di "bonus" (in attesa che esso venga depennato dall'ordinamento e ricompreso nel FIS), in materia di organico dell'autonomia e di suo utilizzo, in materia di formazione.

LA COMPLESSITÀ DEL LAVORO ATA

È importante valutare come (e se) le nuove e accresciute attività della scuola programmate nel PTOF si possano realizzare nonostante i tagli, le carenze di organico e le misure restrittive alle supplenze brevi imposte dalla legge di stabilità 2015 ai lavoratori ATA.

Per assicurare la funzionalità delle scuole, la corretta programmazione delle risorse e una loro equa ripartizione nella contrattazione, le RSU dovranno verificare a quali compensi sono riconducibili le prestazioni aggiuntive, per evitare che collaboratori scolastici, assistenti tecnici e amministrativi siano obbligati a svolgere ulteriori attività senza aver dichiarato preventiva disponibilità e senza remunerazione.

La legge 107/15 va contrastata anche per le sue manchevolezze e per i vuoti che lascia a danno di questo personale e che vanno colmati con:

l'istituzione di un organico funzionale per i servizi generali e amministrativi

la presenza degli assistenti tecnici nei circa 8.000 laboratori delle scuole del primo ciclo

l'incremento del salario accessorio per corrispondere all'aumento dei carichi di lavoro determinati dalla stessa legge 107/15

la revisione dei parametri di determinazione dell'organico
un piano di formazione permanente e strutturale.

Su queste e su altre **gravi carenze** della legge 107/15 abbiamo presentato al Miur il 10 ottobre scorso, precise [proposte](#) da inserire nella legge di stabilità 2017.

L'azione di contrasto alla legge e l'affermazione di una diversa idea di scuola va coniugata con la rivendicazione del [rinnovo del contratto nazionale](#) e con adeguate politiche in difesa del lavoro. Su questi temi misureremo gli impegni del governo e la legge di stabilità, nella prospettiva di avere le risposte attese, in assenza delle quali risponderemo con la **mobilitazione**.